

Codice DB1203

D.D. 12 gennaio 2012, n. 5

Art.20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Osservazioni in merito al progetto "Realizzazione della 2 fase di completamento del nodo idraulico di Ivrea, in territorio del comune di Perosa Canavese, Pavone Canavese, Samone, Banchette, Salerano Canavese, Fiorano Canavese, Ivrea (limitatamente alla fascia di rispetto autostradale), Lessolo e Borgofranco d'Ivrea, in Prov. di Torino", sottoposto alla Verifica di assoggettabilita'

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di sintetizzare come segue, suddivise per tematiche, le osservazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta e coordinata dalla Regione Piemonte, quale contributo nell'ambito della procedura di competenza Ministeriale:

Acque

1. vista la disponibilità del rilievo LIDAR 2008 (MATTM), si ritiene indispensabile estendere la modellazione idraulica bidimensionale all'intera area allagabile lato Ovest del Rio Ribes (attualmente troncata) ed alla fascia antistante il torrente Chiusella estendendo la modellazione di tale corso d'acqua alla confluenza nel fiume Dora. Tale assunzione permetterà di considerare concomitanze di portate più severe di quelle assunte che, si ritiene, possano essere di interesse sia per le condizioni di esercizio dell'infrastruttura che per la Pianificazione di Bacino e di Protezione Civile, anche in vista della prossima direttiva Alluvioni; stante l'analisi idraulica condotta con modello fisico dall'Università di Trento, si ritiene utile estendere la modellazione bidimensionale al fine di evidenziare l'influenza delle opere in progetto sulla dinamica di attivazione dell'incile del Rio Ribes e il deflusso al suo interno (portata che si instaura e livelli indotti) e, conseguentemente, gli effetti dell'intervento nel territorio di Lessolo, anche in relazione alla presenza di sottopassi nel tratto in viadotto;
2. relativamente alle aree insediate, allagate per la portata assunta, ma su cui non sono previste opere dal P.A.I., si ritiene utile che vengano indagati con maggiore dettaglio i tiranti d'acqua sul piano campagna nonché venga elaborato un ulteriore scenario di simulazione che preveda la realizzazione di opere arginali di protezione al fine di indagare, anche in tale contesto, l'eventuale relazione con le modifiche indotte dall'adeguamento viario;
3. in relazione agli aspetti idraulici di cui sopra, si ritiene opportuno uno studio globale a vasta scala di approfondimento che garantisca la piena compatibilità idraulica dell'intervento alle norme P.A.I da concordare con l'Autorità di Bacino del fiumePo;
4. poichè il fiume Dora e il torrente Chiusella sono riportati nella rete di monitoraggio ambientale e sono soggetti agli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla norma comunitaria e stante l'assenza nella documentazione consegnata di un Piano di Monitoraggio, si ritiene che, in fase di progettazione definitiva, debba essere predisposto un piano di monitoraggio (che inglobi anche il Rio Ribes) tenendo conto delle seguenti indicazioni: d.lgs. 152/2006 e del regolamento recante i criteri per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - 8 novembre 2010, n.260 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2011; il protocollo di monitoraggio, da predisporre in accordo con A.R.P.A., deve prevedere in tutte le fasi (ante operam, in corso d'opera e post operam) il rilevamento dei parametri fisico-chimici generali, richiesti a sostegno dei parametri biologici per la

determinazione dello stato ecologico dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., utili a definire le condizioni termiche, di ossigenazione, salinità e acidificazione e in particolare: nutrienti (N-NH₄, N-NO₃, Fosforo totale), ossigeno disciolto (% di saturazione), temperatura, pH, alcalinità (capacità di neutralizzazione degli acidi), conducibilità, carico organico (BOD₅ e COD); deve essere monitorata, in particolare nella fase di cantiere, la presenza nelle acque di solidi sospesi e degli inquinanti legati ai processi di lavorazione. Si richiede inoltre il monitoraggio della fauna macrobentonica in tutte le fasi, secondo la metodica prevista dalla normativa di riferimento vigente;

5. rispetto agli impatti in fase di cantiere, è necessario che vengano progettate tutte le misure utili ad evitare il rischio di intorbidimento delle acque e di immissione di sostanze inquinanti, prevedendo un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali, anche sul terreno, di idrocarburi o altri prodotti chimici derivanti dai processi di lavorazione; eventuali stoccaggi di materiali e sostanze chimiche in area di cantiere devono essere localizzati il più lontano possibile dai corsi d'acqua, su superficie pianeggiante temporaneamente impermeabilizzata onde evitare fenomeni di infiltrazioni nella falda o di dilavamento verso il reticolo idrografico superficiale. Dovranno comunque essere seguite, ove pertinenti, le cautele specificate nella "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica;

6. Con specifico riferimento alle acque sotterranee, pur considerando che i risultati delle indagini geognostiche effettuate sembrano assicurare che le fondazioni (su pali profondi) non interferiranno con l'acquifero profondo, si evidenzia comunque che, al fine di tutelare le acque sotterranee da eventuali impatti derivanti dai sopraccitati pozzi profondi di fondazione, si ritiene che debbano essere adottate le migliori tecniche disponibili per impedire la dispersione nelle acque di falda freatica di fanghi di lavorazione, materiali cementizi, bituminosi, metallici ed eventuali additivi o inquinanti.

Inquinamento acustico

1. relativamente all'inquinamento acustico nel tratto in questione sono già previsti interventi di risanamento che dovranno essere rivalutati e resi coerenti con le nuove opere; tali interventi di risanamento dovranno essere completati contestualmente alle nuove opere. L'efficacia degli interventi di mitigazione della rumorosità dovrà essere verificata attraverso specifiche campagne di monitoraggio, concordate con ARPA Piemonte che dovranno tenere conto altresì degli effetti dovuti alla sopraelevazione delle infrastrutture;

2. durante il periodo di realizzazione dell'opera il Proponente dovrà adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia impiegando macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che attraverso un'ideale ed oculata organizzazione delle attività al suo interno, ovvero utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;

3. nel caso in cui si evidenziasse la necessità di utilizzare barriere antirumore costituite da pannelli fonoassorbenti trasparenti, questi dovranno essere realizzati con materiali opachi o colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. In alternativa dovranno essere dotati di idonee segnalazioni (sagome, etc) poste con una densità tale da poter svolgere efficacemente la funzione di allertamento visivo. Al fine di migliorare l'effetto di mitigazione nei confronti dell'avifauna, si raccomanda di

fare riferimento alla pubblicazione “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli” (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf.

Suolo

1. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;

2. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

3. poiché tre delle quattro aree di cantiere individuate insistono su aree agricole di pregio (elevata capacità d'uso del suolo) si richiede venga attentamente valutata l'esistenza di alternative su aree dismesse o abbandonate, si richiede inoltre di valutare la possibilità di razionalizzare le aree di cantiere riducendone il numero o l'estensione.

Aree intercluse

1. L'innalzamento della livelletta stradale raggiunge in alcuni casi valori elevati sino a 7 m. inducendo un forte impatto sulla qualità del paesaggio rurale, oltre all'aspetto paesaggistico viene accentuato “l'effetto barriera” indotto dall'opera; tale effetto è reso particolarmente evidente dalla struttura del raccordo tra la A5 e la Bretella A4/A5 dove i rilevati sui quali poggia il manto stradale andranno ad isolare completamente le aree intercluse. Si richiede che venga attentamente valutata la possibilità di realizzare alcuni tratti della viabilità in progetto in viadotto, per consentire sia un miglior deflusso delle acque in caso di alluvionamento sia per permettere un utilizzo, o comunque una manutenzione delle aree e migliorare le caratteristiche di trasparenza non solo paesaggistica ma anche relativamente al passaggio della fauna;

Paesaggio ed opere a verde

1. i progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di inserimento paesaggistico, di ripristino e di mitigazione ambientale (inerbimenti, messa a dimora di specie arboree ed arbustive) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il progetto definitivo dovrà contenere una proposta di piano di manutenzione delle opere a verde, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della

copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

2. il progetto delle opere a verde dovrà essere concordato con la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ed ARPA – Dipartimento di Torino;

3. qualora debba essere conferito terreno vegetale in cantiere per realizzare gli interventi di recupero ambientale, la ditta incaricata dovrà assicurarne l'approvvigionamento in quantità da utilizzare immediatamente, limitando al massimo i tempi di stoccaggio, al fine di contenere l'eventuale contaminazione con semi di essenze alloctone invasive;

4. Fermo restando la necessità di garantire la sicurezza alla circolazione degli autoveicoli anche in caso di ribaltamento, si richiede che venga valutata la possibilità di aumentare la quantità degli impianti costituiti da nuclei arbustivi e nuclei boscati non solo in corrispondenza delle aree di svincolo ma anche lungo il tracciato autostradale;

5. Il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

6. Tra gli interventi di mitigazione non sono descritti quelli relativi alla permeabilizzazione dell'infrastruttura autostradale per il passaggio della fauna selvatica (piccoli mammiferi, anfibi e rettili) che dovranno essere progettati e realizzati secondo le indicazioni contenute nel manuale "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari. Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica" (Regione Piemonte e ARPA Piemonte, 2005). Particolare attenzione dovrà essere posta anche nella progettazione degli inviti e della vegetazione localizzata in prossimità dei passaggi. Dovrà infine essere predisposto un piano di manutenzione di tali interventi.

Gestione dei materiali e terre e rocce da scavo

1. stante la rilevante quantità di materiale da approvvigionare, si ritiene necessario che il progetto definitivo preveda una fasizzazione delle lavorazioni che consenta di utilizzare nell'ambito dei lavori il materiale proveniente dalla demolizione dell'attuale svincolo tra la A5 e la bretella A4/A5;

2. in merito alla gestione rifiuti è necessario massimizzare la percentuale di rifiuti inerti recuperati nell'ambito della realizzazione dell'intervento in oggetto, considerando solo in subordine la loro collocazione presso impianti esterni e solo come residuale il conferimento degli scarti allo smaltimento finale in discarica. A tal proposito si ricorda quanto segue: l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" costituisce la disciplina di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo e fornisce i criteri e le modalità di utilizzo delle medesime qualora venissero classificate come sottoprodotti, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina dei rifiuti nel caso in cui il loro utilizzo non rispettasse le condizioni stabilite dal predetto articolo; la normativa nazionale prevede che tali materiali possano essere utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché, tra l'altro, siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti, sin dalla fase della produzione e vi sia la dimostrabile certezza dell'integrale utilizzo, sia garantito un elevato livello di tutela ambientale, sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, siano compatibili con il sito di destinazione; la Regione Piemonte, al fine di fornire un inquadramento univoco sul territorio regionale delle disposizioni relative all'utilizzo delle terre e rocce da scavo ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 le "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo" che indicano le modalità di gestione di detti materiali secondo principi finalizzati a ottimizzarne l'utilizzo, consentire la tracciabilità della movimentazione, garantirne l'effettivo utilizzo e salvaguardare gli aspetti ambientali; a novembre 2011 è stato firmato il decreto ministeriale che costituirà il nuovo regolamento di gestione delle terre e rocce da scavo. In conformità a quanto previsto dall'art. 39,

comma 4, del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 5 dalla entrata in vigore del nuovo regolamento sarà abrogato l'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e conseguentemente perderanno efficacia anche le linee guida regionali;

Attività a Rischio di Incidente Rilevante e Bonifiche

1. Dalle verifiche effettuate, non risultano interferenze della zona interessata dall'intervento con aree censite dall'Anagrafe dei Siti Contaminati o con aziende produttive con particolari rischi censite nel SIAR. Non è chiaro, dunque, cosa si intenda per materiale derivante da scavi di bonifica, citato al par. 2.5 dell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale - Relazione";

Aree agricole e attività irrigua

1. Durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua e dei canali irrigui dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

2. Nella predisposizione del progetto definitivo, il proponente dovrà verificare, con le amministrazioni locali e con i gestori delle attività irrigue, le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo esistente e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità idraulica della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;

3. Poiché l'intervento in progetto interferisce con le aree agricole esistenti, dovrà essere consentito l'accesso ai fondi sia durante la fase di cantiere, sia nella fase di esercizio dell'opera viaria. Si richiede che venga posta particolare attenzione al dimensionamento dei vari passaggi/attraversamenti che dovranno essere in grado di garantire il passaggio di mezzi agricoli anche di grandi dimensioni (es. mietitrebbia);

4. Poiché l'intervento in progetto si sviluppa in aree agricole di pregio per l'elevata capacità d'uso dei suoli, nel caso in cui si verificano frazionamenti delle proprietà delle aziende agricole, il proponente dovrà favorire gli interventi di ricomposizione fondiaria, predisponendo una proposta di Piano di ricomposizione fondiaria ed assumendosi l'onere dei costi legali ed amministrativi della ricomposizione stessa.

- di evidenziare, in accordo con l'Organo Tecnico, le Amministrazioni locali e i soggetti interessati, che il tenore delle osservazioni formulate è tale da richiedere approfondimenti propri di un progetto definitivo nell'ambito di una fase di Valutazione;

- di trasmettere al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, le sopraelencate osservazioni sul progetto "Realizzazione della 2° fase di completamento del nodo idraulico di Ivrea, in territorio del comune di Perosa Canavese, Pavone Canavese, Samone, Banchette, Salerano Canavese, Fiorano Canavese, Ivrea (limitatamente alla fascia di rispetto autostradale), Lessolo e Borgofranco d'Ivrea, in Prov di Torino" sottoposto dalla Società ATIVA S.p.A. alla Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 152/2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo entro il termine di 60 giorni dalla presa conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Giuseppe Iacopino